



**Comitato Regionale Campania  
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 778 DEL 22.02.2024**

**Corte Sportiva di Appello n. 17**

Seduta del 22.02.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società ASD Nuovo Basket Marcianise avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo n. 419, di cui al C.U. n° 685 del 14/02/2024, relativo alla gara n° 3624 del Campionato Divisione regionale 3, con il quale veniva irrogata al tesserato ANTONIO SPALICE la squalifica per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1b RG]; al tesserato MARIO PERRI la squalifica per 1 gara per comportamenti non regolamentari espressi platealmente e/o in modo violento, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara [art. 35,1c RG]; al tesserato ANTONIO ALBERICO la squalifica per 2 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,1/1b RG, art. 36 RG]; al tesserato GENNARO GIUSTINIANI la squalifica per 2 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,1/1b RG r, art. 36 RG]; al tesserato VALERIO SCHIAVO la squalifica per 3 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,3/1c RG, art. 36 RG];
- sentito il vice presidente della reclamante, sig. Danilo Russo il quale illustra il reclamo;
- sentito il secondo arbitro, sig. Giacomo Filosa, il quale conferma, parola per parola, tutto quanto scritto nell'allegato al referto, comprese le frasi virgolettate;
- irreperibile il primo arbitro all'utenza telefonica;
- rilevato che, all'esito dell'istruttoria espletata, trovano conferma le sanzioni irrogate dal giudice di prime cure;
- rilevato che la sanzione irrogata al tesserato Antonio Spalice non è stata impugnata;
- rilevato che per i tesserati Antonio Alberico e Valerio Schiavo risultano applicabili le attenuanti di cui all'art. 21,4 r.g. in assenza di precedenti;

**PQM**

in parziale accoglimento del reclamo commina, al tesserato Antonio Alberico, la squalifica per una giornata, ai sensi degli artt. 33,1/1b, 36 e 21,4 r.g.; al tesserato Valerio Schiavo la squalifica di due giornate, ai sensi degli artt. 33,3/1c, 36 e 21,4 r.g.. Conferma nel resto. Dispone incamerarsi il 70% della tassa reclamo.

Napoli, 22 febbraio 2024

Il Presidente  
Avv. Pasquale Raganati